

considerando che nell'ambito del sostegno alla coesione economica e sociale il FEAOG-Orientamento, costituisce, ai fini della riforma della politica agricola comune, lo strumento principale per finanziare l'adeguamento delle strutture agrarie e lo sviluppo delle zone rurali;

considerando che l'intervento dei Fondi strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti deve servire tra l'altro per attuare una politica di sviluppo rurale;

considerando che occorre definire le missioni dei Fondi strutturali al fine di precisare le grandi categorie di compiti ad essi rispettivamente affidati nel conseguimento degli obiettivi prioritari; che l'intervento dei Fondi strutturali deve corrispondere agli obiettivi delle politiche comunitarie, per esempio riguardo alle regole della concorrenza, alla stipulazione di contratti pubblici e alla protezione dell'ambiente;

considerando che il conseguimento dell'obiettivo prioritario che consiste nel provvedere all'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo postula che una parte significativa delle risorse dei Fondi strutturali comunitari venga assegnata ai fini del conseguimento di tale obiettivo;

considerando che saranno previste disposizioni relative alle quote indicative degli stanziamenti di impegno nell'ambito del FESR per la ripartizione tra gli Stati membri, onde facilitare la programmazione di questi ultimi relativa alle misure rientranti nell'ambito del FESR;

considerando che occorre precisare le regioni, le zone e le persone che nella Comunità possono beneficiare degli interventi strutturali in funzione dei diversi obiettivi prioritari;

considerando che occorre redigere l'elenco delle regioni in ritardo in termini di crescita economica; che occorre a tal fine individuare le regioni che rientrano nel livello amministrativo NUTS II ⁽¹⁾ ed il cui PIL pro capite è inferiore, a parità di potere d'acquisto, al 75 % della media comunitaria, nonché le altre regioni di cui il prodotto interno lordo (PIL) pro capite si avvicina a quello delle zone con una percentuale inferiore al 75 % e per le quali sussistono particolari motivi che giustificano l'inclusione nell'elenco;

considerando che è opportuno stabilire criteri per la definizione delle zone industriali in declino; che inoltre, per garantire un'effettiva concentrazione degli interventi, l'azione comunitaria potrebbe contemplare fino al 15 % della popolazione della Comunità al di fuori delle regioni con un ritardo nello sviluppo;

considerando che devono essere fissati criteri per la scelta delle zone rurali;

considerando che l'azione comunitaria è complementare a quella condotta dai singoli Stati membri o consiste in una partecipazione a misure nazionali e che per conferire un valore aggiunto alle iniziative che questi ultimi intraprendo-

no al livello territoriale ritenuto più opportuno, occorre porre in essere una stretta concertazione tra la Commissione, lo Stato membro interessato e le autorità competenti designate da quest'ultimo a livello nazionale, regionale, locale o altro, che agiscono in qualità di partner nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, nel perseguire un obiettivo comune;

considerando che è opportuno precisare le principali forme d'intervento strutturale della Comunità in favore degli obiettivi enunciati dagli articoli 130 A e 130 C del trattato; che questi interventi devono potenziare l'efficacia dell'azione comunitaria e permettere al tempo stesso di far fronte alle varie circostanze che possono presentarsi, tenendo conto del principio della proporzionalità;

considerando che si deve annettere un'importanza preponderante agli interventi sotto forma di programmi operativi pluriennali;

considerando che per agevolare l'azione congiunta di uno o più Fondi, della BEI e di uno o più altri strumenti finanziari esistenti, tali programmi potranno essere predisposti e attuati seguendo un approccio integrato con riferimento agli interventi da essi previsti;

considerando che è opportuno porre in essere i meccanismi che consentono di modulare gli interventi comunitari in funzione delle caratteristiche degli interventi a promuovere, del contesto in cui questi ultimi devono trovare pratica attuazione, e della capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi, tenendo conto in particolare della sua prosperità relativa;

considerando che ai fini dell'attuazione del presente regolamento è opportuno stabilire le modalità che permettono di provvedere alla più stretta associazione della Commissione e degli Stati membri nonché all'occorrenza delle autorità regionali e locali da essi designate;

considerando che occorre definire, sulla base di criteri obiettivi, efficaci metodi di accompagnamento, di valutazione e di controllo degli interventi strutturali della Comunità, che siano in particolare adeguati alle missioni dei diversi Fondi quali precisate dal presente regolamento;

considerando che devono essere fissati i principi per le necessarie disposizioni transitorie nonché per quanto riguarda il cumulo e la sovrapposizione di azioni o misure comunitarie;

considerando che è opportuno prevedere una clausola di riesame;

considerando che è opportuno stabilire in dettaglio nei successivi provvedimenti di attuazione le norme che disciplineranno i singoli Fondi strutturali e stabiliranno le modalità del coordinamento e dell'utilizzazione congiunta dei diversi Fondi strutturali e strumenti comunitari e finalità strutturali;

considerando che la BEI, pur continuando ad assolvere le missioni ad essa affidate dagli articoli 129 e 130 del trattato, contribuirà al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento secondo le modalità stabilite dal proprio statuto.

⁽¹⁾ Nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS). Vedi EUROSTAT «Statistiche rapide per le regioni» del 25 agosto 1986.